

avv. egidio lamberti
81031 aversa – via botticelli, 25
tel - fax 0818150008

ESTREMI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

E SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

in esecuzione dell'Ordinanza TAR Lazio, Sez. I, n. 8387 del 25.7.2018

resa nel giudizio R.G. n. 8293/2017

nell'interesse del Comune di Santa Maria Capua Vetere (c.f.: 00136270618) in persona del Sindaco – Legale rapp.te p.t. avv. Antonio Mirra, rapp.to e difeso, giusta decreto sindacale d'incarico n. 2455 del 02.10.2017 e procura speciale depositata agli atti del giudizio, dall'avv. Egidio Lamberti, C.F. LMBGDE67R09F839Y, (che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni telematiche: fax 0818150099, pec: egidio.lamberti@avvocatismcv.it) con il quale elett.te domicilia in Roma al Viale dei Parioli n. 44 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Marsili,

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero della Giustizia

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Interno,

tutti rapp.ti e difesi dall'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis

RESISTENTI

Comune di Lecce, non costituito

CONTROINTERESSATO

* * * * *

1. Estremi provvedimenti impugnati con il ricorso principale

a) annullamento previa sospensione

avv. egidio lamberti
81031 aversa – via botticelli, 25
tel - fax 0818150008

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 (pubblicato su G.U. n. 123 del 29.5.2017) nella parte in cui ha proceduto a determinare la quota del contributo da riconoscere al Comune di Santa Maria Capua Vetere per le spese sostenute ai sensi dell'art. 2 della L. n. 392/1941 nella misura indicata nella tabella D ad esso allegata nel complessivo importo di € 3.179.094,99 da corrispondere all'Ente in quote annuali di € 105.969,83 a far data dall'anno 2017 e fino al 2046 ed ha condizionato il relativo pagamento ad una espressa dichiarazione da parte dell'Ente di rinuncia ad ogni ulteriore azione e pretesa inerente il pagamento di detto contributo;

- ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

b) risarcimento del danno derivante dall'adozione dei provvedimenti sopra indicati.

c) condanna al pagamento delle spesa di giustizia.

2. Estremi provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti

a) annullamento previa sospensione

- della nota prot. m-dg.DOG.10/08/2017.0151185.U del 10.8.2017 a firma del Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nella parte in cui subordina l'erogazione delle somme a titolo definitivo per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari *“ad un formale atto di rinuncia alle azioni pendenti nei confronti del Ministero della Giustizia per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato, nonché eventualmente a porre in esecuzione titoli esecutivi per il pagamento del medesimo contributo – unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva – ovvero una formale dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti”*

da inviare al Ministero della Giustizia entro il 30.09.2017.

3. Sunto dei motivi di gravame del ricorso principale

a) Il provvedimento è illegittimo per violazione della L. n. 392 del 1941 e del D.P.R. n. 187/1988 laddove, sovvertendo completamente il sistema di rimborso previsto dalla L. n. 392 del 1941, ha deciso di riconoscere forfettariamente al Comune di S. Maria C.V. la ulteriore somma di € 3.179.094,99, per le spese dal medesimo sostenute nel periodo 2011 – 2015.

L'operato dell'Amministrazione è palesemente illegittimo per mancata indicazione dei criteri e delle modalità attraverso le quali si è pervenuti a tale quantificazione.

La determinazione del contributo è, in ogni caso, affetta da un palese difetto di istruttoria ove si consideri che il calcolo dello stesso risulta, nella specie, operato senza tener in alcun modo conto delle spese rendicontate dall'Ente per l'anno 2015.

b) l'impugnato D.P.C.M. è altresì illegittimo nella parte in cui:

- procede ad una rideterminazione, con efficacia retroattiva, del contributo spettante al Comune di S. Maria C.V., ai sensi della L. n. 392 del 1941, per il periodo 2011 – 2015 alla stregua di criteri inespressi e con modalità di pagamento differenti da quelle contemplate dalla normativa di riferimento, in palese contrasto coi principi di autonomia finanziaria riconosciuti agli Enti locali dall'art. 118 della Costituzione.

- dispone la dilazione del pagamento del contributo definitivo all'uopo determinato nell'arco di un trentennio (e precisamente dal 2017 al 2046).

c) L'impugnato provvedimento è, infine, illegittimo e discriminante nella parte in cui pretende di subordinare la possibilità di ricevere il contributo ivi definiti-

avv. egidio lamberti
81031 aversa – via botticelli, 25
tel - fax 0818150008

vamente determinato alla preventiva rinuncia, da parte dell'Ente, al contenzioso in essere ed all'attivazione in futuro di ulteriori pretese per il medesimo titolo.

La suddetta pretesa si pone, quindi, in palese contrasto coi principi imposti dall'art. 24 e 113 della Costituzione che, appunto, attribuiscono a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e prevedono che “*Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa*”. Sicché anche da quest'ultima angolazione non si sottrae alle censure d'illegittimità ad essa rivolte.

4. Sunto dei motivi aggiunti.

a) la nota del 10.8.2017 è illegittima nella parte in cui **subordina l'erogazione del predetto contributo all'inoltro della richiesta rinuncia entro il perentorio termine del 30.9.2017.**

Detta ulteriore compressione del diritto alla difesa degli Enti locali sedi di uffici giudiziari è del pari illegittima, non solo per le ragioni già esplicitate nel ricorso principale, ma, ancor più, perché l'introduzione di tale risicato termine è del tutto incompatibile con la delicatezza di una scelta siffatta che non può prescindere da una ponderata rimodulazione *in peius* di previsioni di entrate da anni appostate negli appositi capitoli di bilancio comunale sotto forma di *residui attivi*.

Avv. Egidio Lamberti